

IN QUESTO NUMERO

1. OCM VITIVINICOLO – Misura investimenti bando Anno 2022 / 2023.
2. Lavoro agile. modalità di comunicazione. DM 22 agosto 2022.
3. Patentini: utilizzo ed acquisto prodotti fitosanitari.
4. INPS: versamenti contributivi intempestivi - modifica del tasso di interesse.
5. Statistiche INPS su lavoratori e Reddito di cittadinanza.
6. Prescrizione dei crediti da lavoro. Cassazione cambia orientamento.
7. Decreto “Aiuti Bis” – Fringe benefits e buoni benzina.
8. Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica.

1) OCM VITIVINICOLO – Misura investimenti bando Anno 2022 / 2023.

Informiamo tutti gli Associati che è aperto il **bando misura investimenti OCM vino**.

L'obiettivo proposto è migliorare il rendimento globale dell'impresa ed aumentarne la competitività, attraverso un sostegno economico agli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione.

Sono **ammissibili a sostegno** le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all'e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.



Per accedere al bando gli investimenti previsti devono avere un importo minimo di 30.000 EURO fino a un max di 800.000 e le imprese aderenti possedere una superficie a vigneto minima presente su schedario di 3,5 ha.

L'aiuto viene accordato a imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

1. produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
3. l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Le domande devono essere presentate entro il 15 novembre 2022.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.
(A. Caprara)

2) Lavoro agile. modalità di comunicazione. DM 22 agosto 2022.

Con proprio decreto, del 22 agosto 2022, il Ministro del Lavoro ha diramato le istruzioni operative e le modalità di trasmissione telematica della prevista comunicazione semplificata in caso di utilizzo del lavoro agile o smart working (ex art. 41 bis D.L. n. 73/2022, conv. in legge n. 122/2022).

Come di prassi per i meandri della burocrazia ministeriale il decreto esce a fine agosto quando il nuovo adempimento entra in vigore dal 1° settembre 2022.

Al riguardo fonti ministeriali hanno chiarito che, in queste fasi iniziali e di prima applicazione, l'obbligo potrà essere validamente adempiuto entro il 1° novembre 2022, anche al fine di consentire agli operatori la modifica dei sistemi informatici per l'invio delle comunicazioni.



Con la predetta comunicazione il datore di lavoro ha l'onere di trasmettere, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Il decreto ministeriale emanato testè, sulla base della prassi maturata in periodo pandemico, prevede l'uso di una modulistica allegata al provvedimento, che contempla alcune informazioni in ordine all'accordo intercorso tra le parti nell'ambito dello smart working ed in particolare: tipologia del rapporto (a termine o a tempo indeterminato), data di sottoscrizione, data di inizio del lavoro agile e data di cessazione.

Sulla base del decreto quindi non sarà da produrre l'accordo tra le parti.

Il modulo concernente la comunicazione si dovrà inviare utilizzando il portale dei servizi on-line del Ministero del Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it>), usando le autenticazione **SPID** e **CIE**.

La comunicazione non deve essere inviata per i vecchi accordi ma solo per i nuovi ma si dovrà invece inviare in caso di modifiche di pregressi accordi ovvero in caso di proroghe.

Il decreto semplificazioni ha poi chiarito che la comunicazione di cui si tratta si potrà effettuare entro 5 giorni.

Ricordiamo ancora che dal 1° settembre 2022, essendo venuto meno il regime emergenziale pandemico (derogatorio delle norme di cui alla legge n. 81/2017) torna l'obbligo, onde definire i termini e le condizioni del lavoro agile, della stipulazione accordi individuali, accordi che si dovranno conservare, a cura del datore di lavoro, per 5 anni.

(M. Mazzanti)

3) Patentini: utilizzo ed acquisto prodotti fitosanitari.

Dal 1° settembre 2022 i patentini fitosanitari cartacei sono sostituiti dal codice QR che permette l'accesso al certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

I rilasci e i rinnovi saranno d'ora in avanti gestiti abbandonando il cartaceo e inviando all'utente un codice QR all'indirizzo di posta elettronica (PEC o normale posta elettronica ordinaria) riportato sulla domanda. Il codice, scansionato, sarà la chiave di accesso ai dati di titolarità e validità dell'abilitazione e che risiederanno in una banca dati ufficiale consultabile e aggiornabile in qualsiasi momento.

All'atto dell'acquisto, il rivenditore o chiunque ne abbia necessità, potrà scansionare il codice QR e potrà consultare l'abilitazione collegandosi direttamente alla banca dati regionale. Per ogni necessità di verifica, rimane comunque attiva (e alternativa alla scansione del codice QR) la possibilità di accesso alla banca dati regionale per la "[Consultazione validità e titolarità di un patentino fitosanitario](#)", previa verifica dell'identità e del codice fiscale dell'acquirente.

QR-CODE per la verifica della validità e della titolarità del certificato:

(in alternativa alla verifica con il QR-CODE, è possibile accedere alla banca dati della Regione Emilia-Romagna al seguente link <https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/patentinfo.jsp> e inserire il Codice Fiscale dell'utente)



CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(patentino fitosanitario)
(D. Lgs n. 150/2012)

N° BOxxxxx

Rilasciato a
Codice fiscale:
Nato a:
Data di nascita:

Per gli utenti non sarà quindi più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici del Settore Agricoltura, caccia e pesca territoriale per ritirare il patentino cartaceo e tutta la procedura (dalla presentazione delle domande al ricevimento del certificato di abilitazione) potrà essere gestita on line.

I patentini cartacei attualmente in circolazione continueranno comunque a mantenere la loro validità fino alla scadenza naturale.

I moduli utilizzati per l'inoltro delle domande di rilascio e di rinnovo sono stati aggiornati e reperibili **presso i nostri uffici** o collegandosi al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/uso-sostenibile/patentino/il-nuovo-patentino-fitosanitario-dematerializzato>

Ricordiamo l'obbligatorietà di indicare nei moduli di domanda di primo rilascio e di rinnovo un indirizzo di posta elettronica valido (PEC o e-mail ordinaria) al quale l'utente desidera ricevere il codice QR.

Per le modalità di invio delle domande di RILASCIO E RINNOVO, sono possibili le seguenti modalità:

- invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
- Invio tramite servizio postale, esclusivamente per accomandata A/R;
- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono stati inseriti tra gli enti delegati che possono presentare le domande di rilasci e rinnovi per conto dei diretti interessati.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici.

(A. Caprara)



4) INPS: versamenti contributivi intempestivi - modifica del tasso di interesse.

L'INPS, con propria circolare (la n. 98 del 29 agosto 2022) ha diramato le nuove misure, relative agli aspetti sanzionatori civili per il versamento dei versamenti contributivi, sia dell'interesse di dilazione e di differimento e sia delle somme aggiuntive, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ciò discende direttamente dalla decisione assunta (il 21 luglio 2022) dalla Banca Centrale Europea con la quale si è innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%. La predetta variazione determina l'aumento del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché l'incremento delle sanzioni civili previste per legge (art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, L. n. 388/2000).

Interesse di dilazione e di differimento

La circolare INPS, premesso che i piani di ammortamento già emessi antecedentemente al 27 luglio u.s., non subiranno modificazioni, precisa che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è ora pari al tasso del 6,50% annuo e sarà computato per le rateazioni presentate dalle aziende dal 27 luglio 2022 anche per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, nella ipotesi in cui però il contribuente abbia correttamente inviato agli enti previdenziali le denunce o comunque abbia effettuato le registrazioni obbligatorie, questi è tenuto al pagamento di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (articolo. 116 della legge n. 388/2000, comma 8, lettera a); la sanzione civile è perciò pari, dal 27 luglio corrente, al 6% in ragione d'anno, la predetta sanzione civile non potrà in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La misura del 6% annuo trova applicazione anche per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata dal contribuente spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell'INPS (o dell'INAIL e simili) e comunque entro dodici mesi dal termine prefissato d'ordinario per il pagamento dei contributi ed alla ulteriore condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.

Stessa maggiorazione (6% annuo, con un massimo del 40%) quando il mancato o ritardato pagamento sia il frutto di oggettive incertezze normative o relative a contrastanti orientamenti giurisprudenziali (o amministrativi) in merito alla sussistenza dell'obbligo contributivo (se riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) ed alla condizione che il pagamento conseguente sia effettuato entro il termine fissato dagli enti medesimi (comma 10 del richiamato articolo 116).

In caso di evasione contributiva viceversa la misura della sanzione civile, in ragione d'anno è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza prevista d'ordinario e di legge.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

L' INPS (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell'8 gennaio 2002) ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi del mero ritardo ed in presenza delle denunce o scritture obbligatorie, dovranno essere calcolate utilizzando il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR); nell'ipotesi di evasione contributiva, emersa con l'autodenuncia spontanea del contribuente, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere comunque inferiore alla misura dell'interesse legale pertanto secondo l'INPS *“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”*, constatato quindi che per effetto del nuovo tasso B.C.E. il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d'anno) *“a decorrere dal 27 luglio 2022, la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure”*.

(M. Mazzanti)

5) Statistiche INPS su lavoratori e Reddito di cittadinanza.



Con recenti studi l'ufficio statistiche dell'INPS (Osservatorio statistico e Osservatorio sul precariato) ha dato alle stampe la situazione aggiornata relativamente a due temi importanti, anche del dibattito politico italiano: lavoro e reddito di cittadinanza.

In data 25 agosto infatti l'INPS ha pubblicato i dati di maggio 2022, relativi al fenomeno del c.d. “precariato”; secondo l'ufficio statistico dell'Istituto i privati datori di lavoro hanno proceduto a 3.381.163 assunzioni (periodo gennaio -maggio 2022)

con un incremento del 37% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le cessazioni rilevate sono state 2.641.798 (+44%). In particolare aumentate le assunzioni intermitteni (+62%) i rapporti stagionali (+60%); aumentano anche i contratti a tempo indeterminato (+40%), l'apprendistato (+35%), il tempo determinato (+33%), in crescita anche i lavoratori somministrati (+21%). L'incremento ha interessato anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ammontanti, nel periodo osservato, a 305.914 (+71%).

In aumento anche le stabilizzazioni dei contratti di apprendistato (+12%). L'osservatorio esprime anche una valutazione sull'impatto dei sistemi agevolativi, nei primi cinque mesi del 2022 infatti (su base relativa gennaio -maggio 2021) tutte le tipologie di rapporti di lavoro incentivate presentano una variazione positiva: si segnala l'esonero giovani, che presenta la variazione più consistente (+62%) e l'incentivazione "Decontribuzione Sud" che è in termini assoluti l'agevolazione più rilevante.

L'Osservatorio ha verificato anche i dati (maggio 2022 su maggio 2021) per il lavoro occasionale: i Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) ammontano a 15.447 (+ 10%) per un importo medio mensile pari ad € 239. I collaboratori avviati nelle famiglie con il Libretto Famiglia (LF), nel periodo innanzi indicato, sono stati viceversa 12.567 (- 35%) rispetto allo stesso mese del 2021, per un importo medio mensile pari ad € 186.

L'Osservatorio INPS ha aggiornato al 18 agosto 2022 anche i dati relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza, istituto che si è applicato in Italia nel periodo 2019-2022.

Secondo l'aggiornamento statistico sono 1.605.819 i nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito, con 3.515.428 soggetti percettori (di questi almeno 300.000 sono stranieri od extracomunitari) e per un reddito nazionale medio di € 552,33. L'Osservatorio segnala che il beneficio economico è stato recentemente revocato a 37.885 nuclei, decadendo dal diritto in complesso, nel periodo gennaio – luglio 2022, 207.033 nuclei; a luglio 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.053.443, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 117.183.

(M. Mazzanti)



6) Prescrizione dei crediti da lavoro. Cassazione cambia orientamento.

Con una recente ed importante pronunzia (Ordinanza 06/09/2022, n. 26246), la Cassazione ha assunto un deciso orientamento, componendo uno storico e risalente contrasto giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale (quinquennale) dei crediti da lavoro che, da oggi, pacificamente ha decorrenza dal termine del rapporto e non più in costanza dello stesso anche qualora vi sia la

“stabilità” del rapporto di lavoro.

Ad avviso della Corte di Cassazione, l'evoluzione normativa, in specie derivante dalla legge Fornero prima e successivamente dal Jobs Act, ha reso inadeguato il precedente orientamento interpretativo, poiché è del tutto opinabile, in tale ultimo contesto, la “adeguata stabilità” del rapporto di lavoro.

La richiamata Ordinanza precisa, infatti, *“l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del “caso per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale”*, fonte perciò di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema.

Secondo la Corte *“... deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, sia assistito da un regime di stabilità”*.

Da questo assunto deriva *“la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012”*.

Questo il principio di diritto enucleato in Ordinanza: *“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2934 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”*.

(M. Mazzanti)



7) Decreto “Aiuti Bis” – Fringe benefits e buoni benzina.

Il decreto-legge n. 115/2022 ha temporaneamente modificato il quadro normativo relativamente al trattamento fiscale delle somme erogate ai dipendenti a titolo di “fringe benefits” e ciò in deroga all'art. 51 TUIR (che contempla un limite pari ad € 258,23).

L'art. 12 del decreto-legge, in vigore dal 10 agosto 2022, ha infatti previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Tale misura è aggiuntiva rispetto al diverso intervento previsto in relazione al c.d. "bonus benzina", previsto dal decreto-legge n. 21/2022 (art. 2).

Con tale norma si è stabilito che **per l'anno 2022**, l'importo del valore di buoni benzina od analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Recentemente si è espressa sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022. L'agenzia chiarisce, nella nota, sia l'ambito soggettivo (che interessa i soli dipendenti da datori di lavoro operanti nel settore privato) sia l'ambito oggettivo.

In particolare, viene chiarito che i buoni benzina consistono in erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

Relativamente all'intervento agevolativo adottato "*nel contesto del caro carburante*", l'Agenzia ritiene che l'erogazione di buoni sia valida anche per la ricarica di veicoli elettrici.

Rispetto al limite previsto dall'art. 51 TUIR, viene confermato che la regola si applica alle erogazioni di natura, con esclusione di quelle in denaro; se il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo di imposta superi il limite di euro 258,23, il valore concorre interamente a formare il reddito.

Rispetto al *bonus benzina* di euro 200, l'Agenzia conferma che questo rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale; in sostanza, il fatto che il lavoratore già usufruisca di altri beni e servizi non osta all'applicazione della disciplina odierna di maggior favore.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni e servizi.

In relazione ai *benefit* erogati mediante *voucher* viene precisato che il *benefit* si considera percepito dal dipendente, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

In pratica, l'esenzione torva applicazione per i buoni od i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

La circolare ricorda ancora che l'erogazione di beni e prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo od elettronico, riportanti un valore nominale, che potranno essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, alla condizione che il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Secondo l'Agenzia, infine, l'erogazione dei buoni può essere per finalità retributive (in sostituzione di premi di risultato).

Buone notizie, quindi, per i dipendenti; nel 2022 potranno ricevere, dalle aziende in busta paga, fino ad 800 euro a titolo di erogazioni liberali, il tutto esentasse!

(M. Mazzanti)



8) Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici – Anno 2022
Domande fino al 15 ottobre 2022.

Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDII DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI - **ANNO 2022**. **Le domande potranno essere presentate fino al 15 ottobre 2022** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione **mette a disposizione € 350.000,00**. Il provvedimento è stato approvato con [Delibera di Giunta n° 1374 del 01/08/2022](#). Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.

Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:

- contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti

alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020; **Per "specie protette" si intendono:**

- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all'art. 2, comma 1;

- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette** ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 25.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- **contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00**, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, come fissato e definito dal DM 19 maggio 2020.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2023;

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento a saldo dei contributi, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda. Per i presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, è consentito lo spostamento purché nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 350.000,00.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Non saranno considerate ammissibili:

- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette**, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento

del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, **devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 15 ottobre 2022** con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **15 ottobre 2022**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. **La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.**

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna,

- Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%. I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: Allevamenti zootecnici- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole- Allevamenti ittici- Seminativi. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è il Responsabile del Servizio Attività FaunisticoVenatorie e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2023 pena la revoca dell'aiuto. Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2023, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2023.

La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.

(G. Guerrini)



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane
c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/8161811

AVVISO PUBBLICO

Vista la legge regionale 02/04/1996 n. 6 e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a);

Viste le norme attuative per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 33 del 27/06/1996;

Si avvisa che con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane n. 436 del 25/08/2022, è stato disposto il

DIVIETO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA

ricompresi nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nei Comuni di: Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, per il periodo

DAL 19 SETTEMBRE 2022 AL 13 NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandro Bedomi

Sede legale c/o Comune di Casalecchio di Reno - via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) - C.F. 91311930373
Tel. 051588111 – www.unionerenolavinosamoggia.bo.it – info@unionerenolavinosamoggia.bo.it
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

| | |
|---|---|
| Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 | Direttore Responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria-Stefania Devescovi Editrice |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 | Confagricoltura Bologna - Unione Prod. Agricoltori Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00 |
| Questa testata è associata a  | |
| Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/ | |